

Deliberazione N. 19 Del 05/03/2014	Oggetto:	Approvazione protocollo d'intesa con il Comune di Osini per l'utilizzo del dipendente del Comune di Ulassai sig. Bruno Mulas.
---	-----------------	--

L'anno , il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 8,30 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
CUGUSI FRANCO	SINDACO	SI
MOI ANDREA	ASSESSORE	SI
PILIA LUIGINA	ASSESSORE	NO
LAI ANTIOCO	ASSESSORE	SI
LAI LUIGI	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Premesso che :

- il Comune di Osini, avente una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in data ha avanzato richiesta di poter utilizzare, dal 05.03.2014 al 07.03.2014 , presso i propri uffici demografici, il dipendente sig. Bruno Mulas, categoria C, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, per un monte orario massimo pari a 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 1557, della legge n. 31/2004;
- Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente;
- Nella fattispecie il Comune di Osini ha evidenziato la necessità di garantire operatività, funzionalità e continuità in relazione alle pratiche inerenti i servizi demografici con le attività ad essi connesse, rappresentando che si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte capacità finanziarie;
- Il ricorso al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 3.11.2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001;
- La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le Comunità montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purchè tali prestazioni non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; quest'ultimo, infatti, non potrà superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore ai cinque mesi;

Rilevato che non è necessario stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza e che le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;

Dato atto che il dipendente interpellato si è dichiarato interessato a svolgere le funzioni richieste, fuori orario d'ufficio e si è convenuto, con il Comune richiedente un testo di accordo disciplinante i reciproci rapporti;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii. ;

Visto il D. Lgs n. 165/2001 e ss. mm. e ii. ;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale uffici e servizio;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Di consentire, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, l'utilizzo, ex art. 1, comma 557, della legge 311/2004, presso gli uffici demografici del Comune di Osini, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Ulassai sig. Bruno Mulas, categoria C5;

Di dare atto che l'utilizzo avrà validità nel periodo dal 05.03.2014 al 07.03.2014 e che il sig. Bruno Mulas, presterà la propria attività presso il Comune di Osini per un monte orario massimo di 12 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Ulassai;

Di dare atto che l'utilizzo avviene ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e sarà regolato dal protocollo d'intesa fra i due Comuni che congiuntamente si approva e che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare il responsabile del Servizio Amministrativo alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sopra citato;

Di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi assegnati al citato dipendente né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del servizio di appartenenza, restando salva la facoltà dell'Ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa;

Di inviare copia della presente, per opportuna conoscenza, al Comune di Osini ed al dipendente interessato;

Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

